

**Corte di Cassazione – Sezione lavoro – ricorso r.g.n. 3452/2023 proposto dal Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ambito Territoriale di Arezzo contro la Sentenza della Corte d’Appello di Firenze, sez. lavoro n. 810/2022 del 01.12.2022 – ordinanza della Corte di Cassazione n. 34620/2024 del 27.12.2024, comunicata in data 08.01.2025 – decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del 28.02.2025 – avviso per la notifica “per pubblici proclami” ex art. 150 c.p.c.**

Il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro *pro tempore*, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in persona del dirigente *pro tempore* e per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale di Arezzo, in persona del dirigente *pro tempore*, hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, sez. Lavoro, n. 810/2022 depositata in data 01.12.2022 relativa al ricorso r.g.n. 517/2021.

Il [ricorso per Cassazione](#), notificato via pec in data 10.02.2023 alla parte intimata (sig.ra Conte Pasqualina) presso gli Avvocati Stefano La Manca e Tiziana Pascarella, procuratore costituito in secondo grado, è stato iscritto al ruolo in data 13.02.2023 ed ha assunto n.r.g. 3452/2023.

Il ricorso verte sulla contestazione del punteggio assegnato alla parte intimata all’esito dell’espletamento delle Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto (GPS) valevole per la provincia di Arezzo, biennio 2020/2021 e 2021/2022 a seguito dello scrutinio dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi dalla controparte. Nello specifico la domanda originaria della controparte verteva sulla attribuzione di ulteriori 48 punti (per un totale di 59 punti) a fronte degli 11 punti riconosciuti in sede di pubblicazione della graduatoria. All’esito del giudizio di appello, la domanda della parte intimata veniva accolta sulla scorta della considerazione per cui il Ministero avrebbe dovuto consentire una rettifica della compilazione della domanda.

Il ricorso è affidato a due motivi: a) il primo, per “violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cpc” nella parte in cui la Corte territoriale non avrebbe specificato il comportamento che il Ministero avrebbe dovuto tenere in concreto ai fini della rettifica della graduatoria, pur a fronte della tardività della domanda giudiziaria presentata dalla intimata; il secondo motivo, per “violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della Legge 241/1990 in combinato disposto con l’art. 3, comma 3 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020 – violazione e falsa applicazione del principio del soccorso istruttorio e della autoresponsabilità del dichiarante, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3) c.p.c.” ed in particolare per la violazione del principio di autoresponsabilità dei richiedenti nella compilazione della domanda, con conseguente impossibilità – in applicazione della normativa primaria e regolamentare rilevante – di rettifica di una domanda una volta inoltrata al sistema.

A seguito della trattazione in camera di consiglio, la Corte di Cassazione [con ordinanza n. 34620/2024](#) del 27.12.2024, comunicata in data 08.01.2025, ha rilevato che la pronuncia della Corte d’Appello era stata emanata nei confronti di *“Tutti i soggetti ricoprenti posizioni utili*

*nella graduatoria provinciale supplenze (GPS) valevole per la provincia di Arezzo, biennio 2020/2021 e 2021/2022, formata secondo l'ordine del punteggio finale riportato dai candidati, in relazione allo scrutinio dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, che per effetto della corretta attribuzione di ulteriori 48 punti per un totale di 59 punti alla dott.ssa Conte Pasqualina, a termini di bando, si troverebbero ad essere interessati”* ed ha, quindi, concesso termine di 120 giorni a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza per procedere all'integrazione del contraddittorio.

Il Ministero ha presentato quindi istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, che è stata accolta con [decreto del 28 febbraio 2025](#) del Presidente aggiunto presso la Corte suprema di cassazione con cui è stata autorizzata *“la suddetta richiesta di notificazione "per pubblici proclami", nelle forme stabilite dall'art. 150, cpc, e, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del [Ministero] dell'Università e della Ricerca (MUR) come sopra indicato”*

Roma, 08.04.2025

Monica De Vergori  
Avvocato dello Stato